



Istituto di Diritto Canonico S. Pio X
CESEN · Università Cattolica

**Il patrimonio culturale di interesse religioso
dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005**
Convegno di studi

Venezia, Fondazione Cini
3 - 4 novembre 2005



**Lo spirito della
nuova intesa**
Carlo Cardia
Terza Università di Roma

Lo spirito della nuova intesa

Carlo Cardia

Terza Università di Roma

SOMMARIO. 1. La collaborazione tra Stato e Chiesa su una questione ‘nazionale’. 2. Le tre Intese del 1996, 1999, 2005. Dal carattere procedurale a quello programmatico. 3. Le priorità della programmazione. Sicurezza, catalogazione, fruibilità. 4. I beni culturali di interesse religioso come beni collettivi. Accesso e fruizione. 5. Conclusioni.

1. La collaborazione tra Stato e Chiesa su una questione ‘nazionale’.

Nel panorama degli accordi concordatari stipulati negli ultimi anni, le Intese sui beni culturali (comprendendo in esse il progetto del 1991, e gli accordi del 1996, 2000 e 2005) presentano un apparente paradosso. Esse devono affrontare un problema di dimensioni enormi che coinvolge, secondo le stime correnti, una porzione nettamente maggioritaria del patrimonio storico artistico nazionale, costituito appunto dai beni di appartenenza ecclesiastica (o di interesse religioso). Tuttavia, confrontate con altri accordi, alcune di queste Intese (sia pure con gradazioni diverse) possono apparire aride, povere di contenuto, inadeguate agli obiettivi che dovrebbero perseguire ⁽¹⁾.

Questo paradosso si spiega facilmente, cogliendone la parziale verità e gli elementi che fanno intravedere un suo possibile superamento. Non c'è dubbio che la prima Intesa sui beni culturali, approvata nel 1996, è stata influenzata da una precedente battuta d'arresto, che in sede parlamentare aveva sostanzialmente respinto un testo formulato nel 1991. Si disse, all'epoca, che l'accordo che era stato elaborato travalicava i limiti previsti dall'articolo 12 del Concordato, e soprattutto veniva in qualche modo a collidere con l'articolo 9 della Costituzione. In particolare, si è sostenuto che non vi poteva essere una commistione tra Stato e

¹ Altre Intese previste dal Concordato del 1984, come quella sull'insegnamento religioso nella scuola pubblica, hanno avuto nel contesto normativo e sociale italiano un impatto molto forte, sia in termini di dibattito culturale e scientifico, sia in termini di incidenza normativa. Con l'Intesa del 1985, e successive modificazioni, sull'insegnamento cattolico sono state operate scelte chiare e nette (alcune delle quali oggetto di polemiche, e corrette nel corso del tempo) che hanno una notevole importanza sull'assetto della scuola pubblica e sulla formazione delle nuove generazioni. Le Intese sui beni culturali hanno, almeno all'apparenza, contenuti più limitati, e toni sfumati; tuttavia la loro incidenza (e di altre che se ne potranno stipulare) sulla realtà socio-culturale italiana potrà essere nel prossimo futuro molto ampia, soprattutto se si saprà realizzare quella collaborazione prevista dall'articolo 12 del Concordato.

Chiesa in una materia che restava nella piena disponibilità del legislatore nazionale, e che ogni eventuale intreccio normativo avrebbe finito col creare una nuova *res mixta*, in contrasto con le disposizioni costituzionali e pattizie ⁽²⁾.

Questa battuta d'arresto è stata variamente commentata a livello dottrinale, ed in sede pubblicistica. In ogni caso, al di là del merito, essa provocò un qualche sconcerto, e alimentò, un po' in tutti i soggetti, interessati a riprendere e proseguire il negoziato, uno spirito *minimalista* che andò oltre le preoccupazioni espresse nel dibattito parlamentare. Si determinò così un condizionamento dei lavori che portarono all'Intesa del 1996, e questa Intesa venne ad assumere di conseguenza un carattere eminentemente *procedurale*, mentre venivano trascurati contenuti e obiettivi che potevano certamente essere esaminati e inseriti in un accordo di alto profilo. Si è determinato, in altri termini, un contesto ambientale e culturale frenante rispetto al livello delle questioni da risolvere. Anche per ciò, quando si è valutata l'Intesa del 1996 si è constatato che essa "tocca solo marginalmente e senza vera innovatività la tutela, con l'art. 6, mentre il suo oggetto e la sua finalità più significativi sono piuttosto il coordinamento degli interventi finanziari, tenuto conto della struttura della Chiesa e secondo le indicazioni degli *Orientamenti* della CEI del 1992" ⁽³⁾.

Oggi possiamo dirlo con franchezza. L'intesa del 1996, pur importantissima quale primo passo nell'applicazione dell'articolo 12 del Concordato, aveva un profilo quasi spettrale. Vi si diceva quali erano gli organismi e i titolari di uffici che dovevano incontrarsi, e in quali occasioni, per l'adozione di provvedimenti di diverso genere, senza dire praticamente nulla sui problemi che dovevano essere affrontati in una materia di cui pure tutti segnalavano la dimensione nazionale, i punti dolenti, le carenze storiche. Nel 1996 vi è stata quasi paura di aggiungere qualcosa di più, ed è sembrato che la collaborazione concordataria non potesse concretizzarsi se non nell'individuare una serie di appuntamenti istituzionali-amministrativi ai quali era lasciato l'onere di provvedere a tutto e a nulla. Certamente, c'erano diverse felici intuizioni, e tra queste l'istituzione di quell'Osservatorio dei beni culturali che all'articolo 8 dell'Intesa lasciava intravedere una qualche volontà programmatica. E l'attivazione di questi appuntamenti istituzionali ha costituito la base per costruire poi una collaborazione più ampia. Ma nell'insieme, il testo deludeva un po' tutti ⁽⁴⁾.

² Nell'Intesa del 1991 era prevista la utilizzazione delle conferenze di programma e di servizi per la definizione degli interventi annuali da realizzare. Sull'argomento, e sulle critiche ricevute dall'Intesa del 1991, cfr. AA. VV., *La tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti ecclesiastici. L'art. 12 del nuovo Concordato: oltre la prima "bozza" di intesa attuativa*, in "I Quaderni di Italia Nostra", 1993, n. 25. S. LARICCIA, *Tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, nuovi principi in tema di procedimenti amministrativi*, in AA.VV., *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, 1996, pp. 535 ss.

³ A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2004, n. 1, p. 217. Sull'argomento, cfr. anche G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2005, pp. 191 ss.

⁴ S. AMOROSINO ritiene che l'Intesa del 1996 preveda "essenzialmente delle forme di coordinamento equiordinato delle attività delle amministrazioni italiane e degli organi competenti, quale asse portante della collaborazione". E aggiunge: "che a contenere in questo limitato ambito la disciplina pattizia abbiano pesato anche preoccupazioni politiche di non assegnare poteri di codecisione normativa agli organi ecclesiastici è notorio, ma è altrettanto sicuro che la materia

C'era, poi, un'altra ragione che in qualche modo legittimava la difficoltà dei primi passi in questa materia. Ed era la differenza tra l'articolo 12 e altre disposizioni del Concordato (art. 8, 9, 11) che prevedevano successivi accordi tra le Parti. L'articolo 12 del Concordato ha in sé un limite invalicabile quando afferma che le intese devono mantenersi nei confini di applicazione della legislazione italiana, che resta pienamente operativa, e non modificabile, in materia di beni culturali. Un confine che è parso inizialmente molto stretto, tale da lasciare poco spazio alla disponibilità dei contraenti, e per il quale comunque non potevano darsi vere innovazioni normative.

Con il tempo, prima elaborando l'Intesa del 1996, poi quella del 2000 sugli archivi e biblioteche, questo limite si è rivelato una guida preziosa per passare da una concezione aridamente procedurale ad un'altra più ampiamente programmatica che avesse come punti di riferimento i contenuti di una collaborazione materiale tra tutti i soggetti interessati, di parte ecclesiastica e di parte statale.

Vediamo, allora, dove sta la preziosità del limite posto dall'articolo 12, e come si è realizzato il salto di qualità tra l'Intesa del 1996 e quella del 2005 (quest'ultima preceduta, come si è detto, dall'Intesa su archivi e biblioteche). Si tratta di una preziosità che affonda le radici nella normativa costituzionali che all'articolo 9 afferma che "la Repubblica tutela ... il patrimonio storico e artistico della Nazione". Non c'è bisogno di sottolineare il valore essenziale di questa dichiarazione che ha mantenuto la competenza generale dello Stato, già affermata nella legislazione pre-costituzionale, in materia di tutela del patrimonio storico e artistico. Ciò che mi preme maggiormente di segnalare è che si è voluto elevare a livello costituzionale l'interesse pubblico e collettivo nei confronti di tale patrimonio⁽⁵⁾. L'articolo 12 del Concordato da parte sua conferma per i beni culturali di interesse religioso una collocazione ordinamentale che da un lato limita finalisticamente i poteri puramente codicili della proprietà privata, dall'altro fa lievitare l'importanza di questi beni culturali sottolineandone il valore generale e nazionale⁽⁶⁾.

oggettivamente poco si prestava ad un tale (ipotetico) scopo" (*I beni culturali d'interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2003, 2, p. 387). Per diverse valutazioni dell'Intesa del 1996 cfr. G. GIOVETTI, *Brevi osservazioni circa il nuovo statuto giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, in "Diritto ecclesiastico", 1999, n. 4, p. 992; L. LA CROCE, *I beni culturali d'interesse religioso e l'Intesa sull'art. 12 dell'Accordo del 1984*, in "Diritto ecclesiastico", 1998, n. 1, pp. 483 ss. A giudizio di A. ROCCELLA l'Intesa del 1996 "non reca alcuna delegificazione, né istituisce un regime speciale di tutela per i beni di interesse religioso degli enti ecclesiastici. Anzi, l'Intesa tocca solo marginalmente e senza vera innovatività la tutela, con l'art. 6, mentre il suo oggetto e la sua finalità più significativi sono piuttosto il coordinamento degli interventi finanziari, tenuto conto della struttura della Chiesa e secondo le indicazioni degli *Orientamenti della CEI del 1992*" (*I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 216).

⁵ Sull'argomento, G. PARLATO, *Costituzione, Concordato e beni culturali ecclesiastici*, in AA.VV., *Conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici* (atti del Convegno di Padova 1989), Padova 1989, p. 20 ss.

⁶ Per tutti cfr. L. MEZZETTI (a cura di), *I beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti*, Padova 1995; F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Napoli 2001; L. SCALERA, *Beni culturali e "nuovo Concordato"*, Milano 1990; A.

I cultori dei rapporti tra Stato e Chiesa conoscono le antiche ascendenze di questa concezione per così dire ‘pubblicistica’ dei beni ecclesiastici, e di quelli culturali in particolare. Essa può farsi risalire, per limitarci nel tempo, all’Ottocento quando perfino l’intervento eversivo (ma è meglio dire ‘redistributivo’) dello Stato sui beni della Chiesa veniva giustificato con il fatto, considerato pacifico, che l’asse ecclesiastico era in qualche modo parte integrante del patrimonio pubblico⁽⁷⁾. Pubblico era il patrimonio perché pubblicistica era la posizione della Chiesa nell’ancien régime e perché il patrimonio si era formato quando v’era commistione tra le competenze dello Stato e della Chiesa, tra società civile e società religiosa. D’altra parte non è lontana l’epoca nella quale dottrina e giurisprudenza ritenevano che gli edifici di culto fossero oggetto di una vera e propria servitù pubblica da parte della popolazione, al punto che determinati atti limitativi del godimento e dell’accesso erano ritenuti inibiti dall’interesse pubblico, collettivo, o popolare alla fruizione delle chiese⁽⁸⁾. Si trattava, in buona sostanza, di un retaggio storico indiscusso perché frutto di una storia millenaria nella quale Stato e Chiesa costituivano due aspetti di una medesima realtà.

Con il tempo, molte cose sono cambiate nella sostanza e nel linguaggio. Eppure un robusto asse concettuale è filtrato nei decenni attraverso la legislazione statale del 1939, nella Costituzione democratica, e poi nel Concordato; in base ad esso il patrimonio storico-artistico ecclesiastico (oggi si può dire delle confessioni religiose) in quanto parte del patrimonio storico artistico nazionale *non può essere oggetto di un mero rapporto proprietario privatistico, e come tale sottratto alla tutela e al godimento collettivo, e neanche può essere oggetto di interventi statali che ne ignorino il profilo religioso e l’appartenenza in qualche modo unitaria alle singole Chiese o confessioni*⁽⁹⁾.

Di più. E’ la Chiesa stessa che non considera il rapporto con i beni culturali di sua appartenenza come meramente proprietario, ma lo trasfigura in un’ottica finalistica collettiva. Lo testimoniano molti recenti documenti approvati in materia a livello centrale, e dalla CEI, e lo ha confermato non molto tempo addietro un importante esponente della Commissione per i Beni Culturali della Chiesa ricordando che “la Chiesa non conserva per esclusivo uso suo i propri beni. Ma ne fa parte a tutti”⁽¹⁰⁾. Questa bella espressione può essere posta a base di una corretta

ROCCELLA, *I beni culturali d’interesse religioso della Chiesa cattolica*, in AA.VV., *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, II, Milano 2002, pp. 1093 ss.

⁷ Sull’argomento A.C. JEMOLO, *La proprietà ecclesiastica* (1911), Bologna 1974; P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in AA.VV., *La legislazione ecclesiastica. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Vicenza 1967, pp. 150 ss.

⁸ Per una eco della tesi favorevole all’esistenza di una servitù pubblica sugli edifici aperti al culto pubblico, cfr. L. SPINELLI, *Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto*, in “Foro italiano”, 1954, IV, 153 ss. In senso definitivamente contrario M. PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli 1965, p. 390.

⁹ Ricorda A. ROCCELLA che “i beni culturali degli enti ecclesiastici sono sempre stati soggetti alla legislazione statale di tutela del patrimonio artistico e storico, fin dalle sue origini” (*I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 201). Si possono ricordare in proposito le Leggi 12 giugno 1902, n. 185; 20 giugno 1909, n. 364, artt. 2 e 3; il r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, artt. 26 e 28; la Legge 1° giugno 1939, n. 1089. Sull’argomento, P. BELLINI, *Sulla tutela governativa del patrimonio artistico ecclesiastico in Italia*, in Id., *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Rubettino 1996, I, pp. 337 ss.

¹⁰ Intervento di Francesco Marchisano, in AA.VV., *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello*

interpretazione dell'articolo 12 del Concordato. Il quale muove dal presupposto che se non è in discussione il primato del legislatore statale proprio per il carattere *nazionale e collettivo* del patrimonio storico e artistico ecclesiastico, al tempo stesso la natura e le dimensioni di questo patrimonio implicano necessariamente una collaborazione istituzionale tra le Parti capace di potenziarne salvaguardia, valorizzazione e fruibilità.

Da questo punto di vista, si può dire che tale tipo di collaborazione è una delle più tipiche estrinsecazioni di quella *collaborazione per il bene del Paese* di cui all'articolo 1 del Concordato. Non si tratta di favorire un rapporto più o meno settoriale tra autorità ecclesiastiche e autorità civili, bensì di attivare una cooperazione finalizzata alla cura e alla valorizzazione di un patrimonio che, pur con le sue caratteristiche religiose (o, se si vuole, proprio per le sue caratteristiche religiose) è un patrimonio di interesse e di rilevanza nazionale e collettiva. Se posso essere più chiaro ancora, la salvaguardia e la fruibilità del patrimonio storico artistico ecclesiastico è qualcosa che interessa tutti i cittadini, e deve essere concepita e realizzata tenendo presente l'interesse generale che ad essa si riconnette.

2. Le tre Intese del 1996, 1999, 2005. Dal carattere procedurale a quello programmatico.

L'interrogativo su cosa si dovesse inserire nell'Intesa sui beni culturali non è stato, e non è, ozioso. Tanto è vero che la ricerca ha conosciuto diverse tappe, e a mio avviso non è ancora completata. Non escludo, cioè, che si debbano fare ulteriori integrazioni per meglio conseguire alcuni importanti obiettivi. Abbiamo visto che l'Intesa del 1996, pur con i suoi limiti e il suo carattere essenzialmente procedurale, coglieva alcuni aspetti essenziali della collaborazione. Lo *spirito di quell'Intesa*, se così posso dire, era che si dovessero individuare i soggetti e le sedi idonee per attivare la collaborazione di cui all'articolo 12 del Concordato, e che si dovessero promuovere sia la reciproca informazione tra gli organi del Ministero dei beni culturali e le autorità ecclesiastiche competenti (art. 2, 4), sia eventuali accordi per realizzare interventi ed iniziative. Era anche nello spirito dell'Intesa fare del vescovo diocesano il punto di snodo per la raccolta delle richieste di intervento, e per la valutazione della congruità e delle priorità. Per l'articolo 5 dell'Intesa, “il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2”⁽¹¹⁾.

Inoltre, l'istituzione dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso costituiva il tentativo più avanzato di creare un organo centrale di

Stato ed esigenze di carattere confessionale (a cura di G. Feliciani), Bologna 1995, p.

¹¹ Per A. ROCCELLA “il compito di coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici spetta al Vescovo che, a tale scopo, si avvale della collaborazione della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e di un apposito Ufficio presso la Curia diocesana” (*I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 214).

valutazione e di programmazione per la collaborazione tra autorità competenti, anche in vista della elaborazione di orientamenti di carattere generale. Per l'articolo 7 dell'Intesa, infatti, l'Osservatorio nasce con lo scopo "di verificare con continuità l'attuazione delle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti". Un compito, cioè, di supervisione e di stimolo per verificare e far lievitare la collaborazione ⁽¹²⁾.

Dunque, l'Intesa faceva uscire i beni culturali ecclesiastici dall'indistinto e poneva le basi per una collaborazione istituzionale che in qualche modo si intuiva, e un po' lo si diceva, dovesse essere programmata a livello locale e nazionale. Però, poi, i contenuti della collaborazione e della programmazione erano sostanzialmente taciuti, lasciati alla buona volontà dei soggetti interessati. Di qui, tra l'altro, una serie di critiche che in dottrina si sono riversate sull'accordo del 1996, giudicato ora insufficiente, ora pleonastico, quasi sempre deludente se raffrontato con le aspettative create dall'articolo 12 del Concordato .

La prima svolta si determina nel 2000 con l'Intesa sugli archivi e biblioteche appartenenti ad enti ecclesiastici, nella quale i contraenti affrontano non poche questioni di merito e individuano forme, contenuti e tempi di una collaborazione che prende corpo e incentiva la parte ecclesiastica ad assolvere ad impegni di autoregolamentazione, di inventariazione, di apertura alla consultazione. Al tempo stesso l'accordo stabilisce i primi meccanismi di programmazione concordata degli interventi, ed individua importanti impegni di parte statale. L'Intesa del 2000 è di particolare rilevanza perché segna il superamento delle preoccupazioni del 1996, e soprattutto perché dimostra nei fatti che le forme e i contenuti della cooperazione ex articolo 12 del Concordato possono essere molteplici e possono variare con il tempo, man mano che si conseguono risultati concreti ⁽¹³⁾. D'altra parte, già nel 1995 in una raccolta di scritti sui beni culturali si era affermato l'orientamento per il quale tali accordi "possono raggiungere obiettivi che per via unilaterale (cioè autonomamente) né lo Stato né, tanto meno, le autorità ecclesiastiche, "da sole" possono conseguire" ⁽¹⁴⁾. Il principio di collaborazione diviene lo strumento per una cooperazione aggiuntiva che non poteva essere realizzata separatamente dalle parti.

Si può dire, allora, che l'Intesa del 2005 è debitrice verso quella del 2000 per un impianto e uno spirito costruttivo che era riuscito ad affermarsi dopo difficoltà e incomprensioni. Si era compreso nel 2000 che ogni forma di collaborazione rischiava di restare sulla carta se non veniva ancorata ad impegni precisi, nei

¹² Cfr. F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, cit., p. 156.

¹³ Sull'argomento, G. FELICIANI, *L'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*, in "L'amico del Clero", 2000, pp.793-794; G. SENIN ARTINA, *Brevi annotazioni a proposito dell'Intesa sugli archivi di interesse storico e sulle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 2002, pp. 495 ss.; AA.VV., *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa patrizia* (a cura di A.G. Chizzoniti), Bologna 2003. Da ultimo, e ampiamente, G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici*, Torino 2005.

¹⁴ Intervento di Attilio Nicora, in AA.VV., *Beni culturali di interesse religioso*, cit., p.

contenuti e nei tempi di realizzazione. Di qui, la svolta che ha portato le parti a riflettere anche sulla più generale questione dei beni culturali, temporaneamente disciplinata nel 1996. Infatti, chi legga oggi l'Intesa del 2005 ha subito la sensazione di trovarsi di fronte ad un orizzonte nuovo, ad una disciplina che, recepisce lo spirito e adatta alcuni contenuti dell'Intesa del 2000, e soprattutto vi vede delineato l'orizzonte di *una politica per i beni culturali ecclesiastici fondata sui principi della collaborazione e della programmazione* ⁽¹⁵⁾.

Anche lessicalmente, se posso dire così, si registrano novità che consegnano al passato gli accordi puramente procedurali. Credo vada interpretato in questo modo il principio dell'articolo 2, n. 3, dell'Intesa per la quale "l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili (...) costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento". Principio elementare, si può dire, che però oggi costituisce una delle finalità da perseguire con una azione congiunta delle autorità civili ed ecclesiastiche, e che impegna i diversi soggetti a realizzare progetti concreti. Alla amministrazione pubblica, e agli organi ecclesiastici competenti, viene indicato uno scopo, una finalità ultima, che può fare da guida per gli interventi da eseguire, per le scelte di tipo nazionale o locale che devono essere compiute. Il solo fatto che sino ad oggi nessuno si era posto l'obiettivo di individuare e conoscere quali e quanti fossero a livello nazionale i beni culturali ecclesiastici conferma, più di ogni altra considerazione, la collaborazione istituzionale tra Stato e Chiesa.

Nella sostanza, poi, la nuova Intesa del 2005 individua i corridoi essenziali di una programmazione comune, e prevede una serie di impegni reciproci dei soggetti ecclesiastici e di quelli civili competenti per raggiungere almeno parte degli obiettivi previsti dall'articolo 12 del Concordato. Il primo riferimento è alla già citata attività di inventariazione e catalogazione per la quale il Ministero e la CEI si impegnano alla massima collaborazione e "garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati". Vedremo tra breve cosa vuol dire inventariare i beni culturali ecclesiastici, quando ci soffermeremo sul programma di censimento delle chiese in Italia promosso dalla CEI e in stato di avanzata realizzazione. Sin d'ora, però, si deve riconoscere che senza mettere insieme gli strumenti di conoscenza e di inventariazione dei beni culturali ogni programmazione di interventi operativi viene frustrata.

Il secondo riferimento è al principio di conservazione e di mantenimento dei beni culturali nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Principio al quale è collegato l'impegno delle autorità competenti per trovare adeguata sistemazione ai beni culturali di diocesi o parrocchie soppresse. Si tratta di un punto essenziale, per l'oggi dal momento che la ristrutturazione della Chiesa italiana seguita alla Legge 222/1985 ha creato problemi nuovi per il mantenimento in loco di determinati beni o per il loro trasferimento; e

¹⁵ Per A. G. CHIZZONITI, l'Intesa del 2005 può essere vista come "un tentativo di esportare tecniche sperimentate dall'altra Intesa" del 2000 su archivi e biblioteche (*L'Intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*), in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 2, e in www.olir.it p. 2).

per il domani dal momento che (come vedremo) è da prevedersi che questi problemi continueranno a porsi a seguito delle mutate condizioni sociali, della diminuzione della pratica religiosa, della riduzione quantitativa del clero e del calo delle vocazioni soprattutto religiose.

Io ritengo fondamentale che nell'Intesa si sia individuato questo principio ispiratore non solo perché dimostra quali e quanti contenuti nuovi può avere un accordo di collaborazione, ma soprattutto perché esso risponde a quel criterio di *tutela e conservazione della memoria storica del nostro Paese* che non sempre, in altri campi, ha guidato il legislatore o le autorità preposte a determinati settori di attività e di intervento. Tra l'altro, sappiamo che non sono mancate nel passato difficoltà e controversie proprio in ordine a spostamenti e trasferimenti geografici di importanti complessi storico-artistici di appartenenza ecclesiastica ⁽¹⁶⁾.

Il terzo riferimento è, ovviamente, al principio di programmazione vero e proprio per il quale alcuni spunti dell'Intesa del 1996 sono stati ripresi e positivamente sviluppati. Resta fermo il principio della reciproca informazione in relazione all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi. Ma soprattutto viene posto al centro degli interventi del vescovo diocesano l'onere di avanzare proposte per la programmazione di interventi di conservazione valutandone congruità e priorità, e si amplia l'area della collaborazione (tecnicamente, del previo accordo) per i provvedimenti amministrativi relativi ai beni culturali di interesse religioso. Gli stessi principi di collaborazione programmatica vengono richiamati in relazione ai progetti di adeguamento liturgico e nei casi, purtroppo frequenti nel nostro territorio, di calamità naturali. Di particolare importanza, infine, che negli impegni vengano coinvolti gli Istituti religiosi che sono tra i soggetti proprietari dei più grandi e importanti complessi immobiliari storico-artistici dislocati in ogni parte d'Italia. In base al n. 3 dell'articolo 1, "per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma".

E' evidente che in un quadro di collaborazione così ampliato anche l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso – già istituito con l'Intesa del 1996, e confermato da quella odierna - può svolgere una funzione assai più incisiva, e può divenire un organismo propulsore per la verifica di quanto già fatto e per la innovazione delle forme di collaborazione che si rendano necessarie man mano che si acquisisce sempre maggiore conoscenza dei problemi aperti e non ancora risolti. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che l'Osservatorio centrale si attrezzasse per il futuro ad operare ed agire con piena consapevolezza del proprio ruolo, dando maggiore formalizzazione e più ampia pubblicità ai propri lavori e facendo crescere quei momenti decisionali che hanno respiro nazionale e/o

¹⁶ Cfr. sull'argomento A.G. CHIZZONITI, *op.ult. cit.*, 5. Cfr. anche A. ROCCELLA, *Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione*, in M. Cammelli (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna 2004, pp. 149 ss.

generale ⁽¹⁷⁾.

3. Le priorità della programmazione. Sicurezza, catalogazione, fruibilità.

Le priorità della programmazione sembrano ben definite nel testo dell'Intesa. Ma, proprio per la natura e le dimensioni dei beni ecclesiastici, queste priorità si presentano strettamente interdipendenti. Ciò vale in primo luogo per il principio stabilito all'articolo 2, n. 6, per il quale "la sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1° riveste primaria importanza". Ne consegue che "il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono". Chiunque può valutare quale e quanto impegno dovrà essere profuso per garantire la sicurezza di un patrimonio storico-artistico vasto come quello ecclesiastico. Ma ciò che maggiormente colpisce nella disposizione appena richiamata è la connessione stabilita tra sicurezza, degrado e abbandono. Questa connessione ci dice che *la priorità delle priorità* sta nella conoscenza e individuazione del patrimonio storico artistico della Chiesa che in diverse zone del Paese non può essere data per acquisita, e nel dare a questo una protezione analoga a quella garantita ad altri beni di natura pubblica o privata.

Ricordo, in proposito, che nell'ambito della Commissione paritetica del 1984 occupandoci delle chiese del FEC il Prefetto De Filippo ci disse che queste potevano calcolarsi in circa tremila in tutta Italia ma che di moltissime si era persa memoria e non c'era traccia documentale disponibile. Un episodio nient'affatto singolare, se si considera che una valutazione analoga a quella appena riportata può essere valida per le chiese e i beni appartenenti alle Confraternite, per le chiese di proprietà di altri enti ecclesiastici, più in genere per situazioni di abbandono e di dimenticanza legate alla storia complessa e articolata delle nostre terre.

Tra i primi frutti consequenziali di questa nuova presa di coscienza sono le iniziative assunte di recente dalla CEI per il censimento delle Chiese, nonché dei beni culturali (architettonici, archivistici e bibliotecari) delle diocesi, e l'accordo dell'8 marzo 2005 tra i competenti organi della CEI e del Ministero per i beni culturali circa le procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili.

Si tratta di iniziative di grande respiro nazionale che mirano da un lato a conoscere l'entità dell'intero patrimonio chiesastico italiano, e dall'altro a far conoscere, ponendoli in Web, i beni culturali delle singole diocesi. E' interessante rilevare che il censimento informatizzato delle chiese esistenti nelle diocesi italiane è stato concepito dall'autorità ecclesiastica come una "prima fase dell'*inventario dei beni architettonici* che, nel tempo, dovrà interessare l'intero patrimonio immobiliare di

¹⁷ Osserva A. ROCCELLA che "manca ancora un primo bilancio dei risultati della collaborazione, giacché non risulta che l'Osservatorio per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica abbia iniziato a diffondere i risultati della sua attività" (*I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 226)

proprietà delle diocesi e degli enti soggetti al Vescovo diocesano (chiese, seminari, episcopi, ecc.)”⁽¹⁸⁾. Ma è anche importante cogliere i limiti dell’iniziativa, perché dai limiti si può comprendere quale sia la dimensione di un lavoro di inventariazione completo. Il documento della CEI, infatti, segnala che “sono oggetto del censimento i soli edifici di culto: sono esclusi pertanto gli edifici o le unità immobiliari che non rientrano nella tipologia della Chiesa. In particolare, sono oggetto del censimento esclusivamente gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano, con esclusione delle chiese confraternali”⁽¹⁹⁾.

In realtà, in base alle disposizioni codiciali canoniche, tutti i soggetti ecclesiastici sono tenuti alla inventariazione e catalogazione dei rispettivi beni di proprietà. Ma il salto di qualità tra il *dovere individuale* e *l’impegno nazionale* a conoscere, e far conoscere, la realtà complessiva del patrimonio ecclesiastico può costituire, nel tempo, uno dei frutti più preziosi della collaborazione tra Stato e Chiesa di cui all’articolo 12 del Concordato.

Per parte sua, l’Accordo sulle procedure informatizzate fissa le modalità di presentazione delle richieste “per la verifica della sussistenza dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale”. Visto da vicino, questo accordo conferma la complessità dell’operazione e soprattutto il carattere programmatico che gli interventi devono assumere. Basterà ricordare che la procedura sarà impostata su base di accordi regionali tra i Direttori generali e i presidenti delle Conferenze episcopali regionali, e che “non potranno essere prese in considerazione richieste di verifica provenienti direttamente da singoli enti ecclesiastici”. Inoltre, nell’esaminare le singole richieste si terrà conto di priorità legate alla disponibilità degli organi ministeriali e dell’urgenza e importanza delle richieste stesse. Anche da questo punto di vista, penso sia auspicabile che nel circuito dell’informatizzazione siano inseriti e coinvolti progressivamente tutti gli enti ecclesiastici, in primo luogo gli Istituti religiosi, perché l’obiettivo di mettere a disposizione della collettività, e degli organismi tecnici competenti, la conoscenza e la fruibilità del patrimonio ecclesiastico possa essere effettivamente raggiunto⁽²⁰⁾.

¹⁸ Il documento della CEI sul “Censimento informatizzato delle chiese nelle diocesi italiane” premette che “nel 1996 l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici (UNBC) della Conferenza Episcopale Italiana, con riferimento al canone 1283, n. 2, del codice di diritto canonico, ha avviato l’attività di inventariazione dei beni artistici e storici di proprietà ecclesiastica, offrendo alle diocesi italiane contributi, strumenti e sostegno. Tale attività di inventariazione dovrebbe giungere a conclusione entro la fine dell’anno 2005”.

¹⁹ Aggiunge il Documento che “sono pertanto da censire le chiese parrocchiali, le sussidiarie, le rettorie e le vicarie delle quali sia riconosciuta la proprietà ecclesiastica. Rimangono quindi escluse le chiese di proprietà del Demanio, del F.E.C., di Enti pubblici, di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica e di privati, oltre alle chiese delle confraternite, anche se soggette al Vescovo diocesano. In questa fase di avvio del censimento informatizzato del patrimonio edilizio delle diocesi potranno essere censiti anche tre altri edifici di rilevanza diocesana, come ad esempio la cattedrale (nel caso non rientri fra gli enti previsti da censire) o come il seminario o l’episcopio, qualora non abbiano chiese proprie”.

²⁰ E’ da ricordare anche l’*Accordo tra il dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale*

Voglio aggiungere un'osservazione che va un po' oltre i confini dell'Intesa del 2005 ma che resta sul terreno dei beni culturali. Non è da escludersi che gli orientamenti e le scelte operate nell'Accordo di cui stiamo parlando possano in qualche modo essere utilizzate anche in altri contesti. Ad esempio da parte del F.E.C. che ha la proprietà, e la disponibilità, di un gran numero di Chiese, a volte di particolare importanza storico-artistica, e che potrebbe, pur nella sua autonomia, seguire criteri e metodi elaborati e avviati dagli accordi tra Stato e Chiesa stipulati sulla base dell'articolo 12 del Concordato.

Il grande tema della conoscenza del patrimonio storico artistico della Chiesa, poi, è legato ad un importante fenomeno che è in atto da qualche decennio e che va crescendo in diverse parti d'Italia. Mi riferisco al calo progressivo della fruizione di determinati beni ecclesiastici, soprattutto di chiese aperte al culto e di conventi, o comunque immobili di Istituti religiosi, nei quali si registra la presenza di pochissime persone, non di rado al limite della possibilità di custodia e di fruizione dell'immobile stesso. Chiunque di noi ha avuto, o può avere esperienza nella propria città, o girando per l'Italia, di imbattersi in complessi monumentali, solitamente edifici di culto o immobili conventuali, per i quali si pone, se non oggi certamente per il prossimo futuro, l'esigenza di una scelta sulla loro destinazione.

Si tratta di un problema già avvertito a livello ecclesiastico se si considerano le linee guida tracciate, tra l'altro, dagli Orientamenti della CEI del 1992 sui beni culturali dove si afferma che "il mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia preferenza a nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo. In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, ad uso di culto". Si tratta di un indirizzo equilibrato e pienamente condivisibile che conferma due aspetti dell'attuale condizione del patrimonio ecclesiastico. Questo patrimonio corre il rischio di essere in parte non utilizzato, o sottoutilizzato, in ragione della perdita di consistenza di tradizionali strutture confessionali, come gli Istituti religiosi, e quindi una sua *movimentazione* costituisce una conseguenza naturale delle trasformazioni intraecclesiali. D'altra parte, le dimensioni del patrimonio sottoutilizzato, e il carattere storico artistico di alcune sue parti, soprattutto chiese, complessi immobiliari di importanza storica, confermano in modo inequivocabile che ci troviamo di fronte a problemi di tali dimensioni da non poter essere risolti sulla base di una logica meramente privatistica, e che richiedono invece la convergente azione di soggetti pubblici ed ecclesiastici.

Si potrebbe obiettare che non si tratta di questioni rientranti nell'orizzonte dell'Intesa e delle sue previsioni. Tuttavia non sfugge che il censimento generalizzato delle chiese e, più in genere, dei beni culturali ecclesiastici, in Italia, inteso come censimento non solo numerico-materiale ma funzionale, potrà dare un quadro d'insieme capace di suggerire criteri generali che orientino i diversi enti nel mantenimento o cambiamento di destinazione, o nella vera e propria alienazione, di

Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, sottoscritto l'8 marzo 2005.

immobili sovente di carattere monumentale. Quindi, si può parlare di un possibile effetto indotto dell'Intesa relativo non solo alla conoscenza e razionalizzazione del patrimonio storico artistico della Chiesa ma anche ad una vera e propria rivisitazione della sua entità, funzionalità, utilizzabilità al miglior fine. Per queste scelte, certamente rientranti nella piena disponibilità dell'autorità ecclesiastica competente, potrà essere utile anche una riflessione congiunta nell'ambito dell'Osservatorio dalla quale scaturiranno elementi utili e necessari per le determinazioni conclusive.

E' a questo punto che vorrei offrire un elemento di riflessione non secondario. Noi stiamo parlando ormai di macro-interventi nella materia dei beni culturali ecclesiastici. Censimenti nazionali, inserimento in Web dei beni appartenenti alle diocesi italiane, e in prospettiva degli Istituti religiosi, interventi programmati di restauro e conservazione, scelte strategiche (se posso dire così) sulle dismissioni, o cambiamento di destinazione, di immobili ecclesiastici e conventuali. Stiamo cioè affrontando una stagione nuova nella collaborazione tra Stato e Chiesa e nella risistemazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa. Si pone a questo punto una importante riflessione sulla opportunità, per non dire necessità, che di tutto questo lavoro che si sta facendo e che è destinato nel prossimo futuro a crescere con risultati veramente importanti, si dia una opportuna conoscenza non solo nelle sedi tecniche appropriate o negli ambienti propri degli addetti ai lavori. Si tratta di una esigenza non soltanto rispondente alla natura stessa dei beni culturali ma anche riferibile alla condizione italiana che presenta, sul punto, una assoluta specificità.

Noi siamo un Paese nel quale, per motivi storici che non è il caso di richiamare, esiste una *sensibilità e una suscettibilità in materia di rapporti tra Stato e Chiesa direi quasi unica nel suo genere*. Non c'è argomento, grande o piccolo, che sfiori le relazioni ecclesiastiche, non c'è spunto che riguardi la Chiesa, che non venga amplificato, a volte distorto, quasi sempre preso a spunto per accese polemiche. Poi cala un grande silenzio su tutto quanto di positivo si realizza, si sviluppa, cresce, in tanti settori dell'attività civile, religiosa, confessionale. Ed il silenzio è dovuto anche alla mancanza di informazione. Ecco, io ritengo che su questo terreno dei beni culturali sia opportuno che si predisponga – anche oltre i già esistenti e meritori canali pubblicistici – una informazione adeguata sui principali passi avanti che vengono fatti in sede ecclesiastica ed in sede di collaborazione bilaterale. Si tratta di mettere in cantiere un flusso informativo che avrà un valore più generale, anche al di là dei fatti specifici richiamati, nelle relazioni tra Stato e Chiesa.

4. I beni culturali di interesse religioso come beni collettivi. Accesso e fruibilità.

Veniamo, infine, al grande tema dell'accesso e della fruibilità dei beni culturali di interesse religioso. A differenza del 1996 è questo un altro tema che meritoriamente viene affrontato dall'Intesa del 2005. Certamente, nell'Intesa sugli archivi e biblioteche troviamo sull'argomento una normativa assai più ampia e

dettagliata, ma ciò è avvenuto per evidenti ragioni legate alla natura stessa dei luoghi e dei beni trattati. Per i quali era opportuno e necessario che si prevedesse una regolamentazione di parte ecclesiastica che garantisse una consultazione che prima era carente o mancava. Così come esisteva un problema di consultazione anche in ragione della delicatezza di certi archivi, e di una certa prudenza da parte della Chiesa⁽²¹⁾. E' stato osservato che l'attenzione al tema della consultazione degli archivi deriva dalla "rilevanza enorme degli archivi ecclesiastici in sé, quali beni della comunità, anzi dell'umanità", e che anche gli interventi di sostegno economico e tecnico da parte italiana "sarebbero dovuti in linea di principio senza rivendicare 'contropartite' nella logica, qui derivante, del 'do ut des'"⁽²²⁾.

Per i beni culturali in generale, e per le chiese in particolare, la situazione era in qualche modo opposta. Nel senso che l'accesso e la fruizione da parte della collettività è sempre stata la regola, e quindi questa regola andava ribadita. Infatti, l'Intesa odierna afferma come principio generale che "l'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1° sono garantiti". Ed aggiunge che "ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti".

Come si vede l'ottica nella quale si muove il testo è quello di confermare la lunga tradizione italiana sempre attenta alla fruizione collettiva dei beni culturali, e di sottolinearne la particolare necessità in modo particolare per gli edifici di culto. Tant'è vero che nella disposizione richiamata v'è l'eco di una più antica norma contenuta nel R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909 e 23 giugno 1912 n. 688 per le antichità e belle arti), dove si diceva che "nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate". Prosegue la norma suggerendo speciali norme e cautele che possono limitare il generale diritto di visita al pubblico per le cose di eccezionale valore o per il particolare carattere di alcuni stabilimenti sacri⁽²³⁾.

Insomma, in sintonia con i principi ordinamentali di ieri e di oggi, l'Intesa muove dal *presupposto che l'edificio di culto sia come tale aperto al culto pubblico*, e che tale apertura debba *comunque consentire la visita ad oggetti ed ambienti che abbiano valore culturale, storico o artistico*. Che l'edificio di culto sia in linea di principio aperto al culto

²¹ G. BONI sottolinea come sul punto della consultazione l'Intesa "risente della preoccupazione o comunque della prudenza dell'autorità ecclesiastica per la riservatezza delle proprie carte", ma ricorda che il problema "è molto sentito, ad esempio, dai cultori delle scienze storiche che sovente solo in archivi storici ecclesiastici possono reperire materiale altrove non rintracciabile e tuttavia fondamentale per le loro ricerche ed ai quali non dovrebbe essere inibito l'ingresso con rifiuti arbitrari" (*Gli archivi della Chiesa cattolica*, cit., p. 126).

²² G. BONI, op.cit., p. 125.

²³ Sull'argomento, A.G. CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana*, cit., p.7. Per Chizzoniti "qui, più che altrove, si può notare la mancata previsione di una qualche forma di indicazione circa la dibattuta questione della previsione del pagamento di un biglietto di ingresso per la visita di tali edifici di culto e degli eventuali beni in essa collocati" (*ibidem*).

pubblico è questione che neanche si è mai messa in discussione, sia perché è nella grande tradizione cattolica lasciare la Chiesa aperta anche oltre le strette funzioni liturgiche per chiunque, sia perché altre fondamentali norme statali, a cominciare dall'articolo 831 del codice civile, subordinano il riconoscimento di determinati benefici per le chiese al fatto che queste siano aperte al culto pubblico. In definitiva, la regola è l'apertura al culto pubblico, cioè la fruibilità collettiva delle chiese, mentre la visita "culturale" è anch'essa da garantire ma nei limiti consentiti dalle esigenze religiose e/o di culto⁽²⁴⁾.

Come noto, questa situazione generale ha subito negli ultimi anni una incrinatura, e un *vulnus*, che se accentuati potrebbero determinare un'inversione di tendenza, in qualche modo accostando la concezione delle chiese a quella presente da tempo nei Paesi protestanti. Si è cioè verificato che alcune chiese monumentali hanno introdotto l'accesso a pagamento pressoché generalizzato, lasciando solo uno spazio libero minimo per determinate funzioni religiose o per limitati locali adibiti alla preghiera, e riducendo tali spazi ad alcune fasce orarie. In questo modo alcune chiese, anche cattedrali, per regola sono state assimilate a musei da visitare, ed in via di eccezione vengono aperte al pubblico in occasione dell'ufficiatura liturgica. Viene così eroso, e tendenzialmente annullato, il principio dell'apertura e dell'accesso generalizzato che era e resta il vanto del cattolicesimo italiano. Dai primi limitati casi verificatisi nell'ultimo decennio del secolo scorso si è passati agli attuali 85 casi di edifici di culto di rilevanza storico-artistica per i quali è previsto quasi continuativamente (nel corso dell'anno e nella giornata) l'accesso a pagamento⁽²⁵⁾. Chiunque comprende che al di là del numero delle chiese con l'accesso al pagamento (numero nemmeno sicuro), siamo di fronte a qualcosa che modifica nel profondo il concetto di chiesa, e che può con il tempo fungere da attrazione per altri responsabili ecclesiastici, tentati peraltro da un possibile guadagno più o meno consistente.

Sull'argomento, nell'ambito delle commissioni di verifica dell'utilizzo delle somme derivanti dall'8 per mille, è stato ripetutamente posto da parte della rappresentanza governativa l'accento su una tendenza che sta diventando anomala rispetto alla normativa vigente, ed è stato avviato un utile dialogo con i rappresentanti della CEI perché questa tendenza venga frenata e si giunga a dei criteri validi per tutti che mantengano il carattere pubblico, aperto alla fruizione collettiva, delle chiese. E per la verità la CEI si è dimostrata sensibile e disponibile a rivedere la questione, consapevole del fatto che con essa si può determinare una distorsione nella concezione e nell'utilizzo degli edifici di culto rispetto alla tradizione cattolica ed alla normativa statale.

In questo senso, la CEI ha dato rilievo ad un appunto approvato dall'Osservatorio sui beni culturali il 18 dicembre 2003 nel quale, tra l'altro, si afferma che mentre la regola da rispettare è che le chiese aperte al culto siano aperte

²⁴ Cfr. C. AZZIMONTI, *Commento a un canone. L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in "Quaderni di diritto ecclesiale", 2005, pp. 194 ss.

²⁵ Il numero di 85 è approssimativo, non esistendo una documentazione ufficiale sull'argomento. Cfr. per una prima segnalazione della questione del *ticket* per l'accesso alle Chiese, C. CARDIA, *Dieci anni di sostentamento del clero*, in "Il Regno", 1 dicembre 1995.

a tutti, turisti compresi, e che il loro accesso sia gratuito a tutti, tuttavia vi può essere una eccezione per casi particolari. Si tratta di situazioni “costituite da: presenza di flussi turistici molto elevati, costanti e documentati, che interessano chiese aperte al culto che siano monumenti di grande importanza storica e artistica, nei casi in cui, per carenze di personale, non sia possibile provvedere diversamente. A motivo del loro eminente significato ecclesiale l’ingresso nelle chiese cattedrali non potrà in alcun caso essere assoggettato al pagamento di *ticket*. Nei casi eccezionali nei quali l’Ordinario diocesano ritiene opportuno concedere che venga istituito il *ticket* di ingresso a una chiesa aperta al culto si dovrà curare che: sia stabilito un “orario” giornaliero, settimanale e annuale che stabilisce le ore e i giorni nei quali la chiesa è destinata esclusivamente alla liturgia e al culto; nello stabilire l’orario si abbia particolare cura per le domeniche e le principali feste; vi sia un ingresso libero, chiaramente identificabile e specificamente dedicato a coloro che desiderano entrare in chiesa a scopo di culto; sia assicurato l’ingresso gratuito ai residenti nel territorio comunale, ai sacerdoti e ai religiosi” (26).

Non c’è dubbio che questo orientamento, pur così complicato, riflette una preoccupazione sincera e costituisce un primo tentativo per arginare il fenomeno dei *ticket* nelle chiese. Però, tutti noi sappiamo che quando si complicano così le cose vuol dire che le cose non sono risolte. Faccio solo un esempio. Non basta stabilire degli orari, o dei giorni per la fruibilità collettiva della chiesa, perché i fedeli (meglio si dovrebbe dire, gli abitanti del luogo), se devono consultare complicati *dépliant* nei quali sono indicate le possibilità di orari, o di giornate, nei quali è possibile accedere alla chiesa, quello è proprio il momento nel quale decidono di cambiare chiesa e, in breve tempo, cancellano dalla propria mente e dalle proprie consuetudini di frequenza l’edificio di culto che prima frequentavano. E’ questo il *vulnus* di cui parlavo prima alla libera disponibilità della chiesa da parte della comunità dei fedeli che non può essere accettata(27).

Più limpide e lineari sono le indicazioni ricavabili dagli Orientamenti della CEI del 1992 ove si dice che di fronte al fenomeno del turismo di massa, che riguarda direttamente anche le nostre chiese, i monasteri e i beni culturali ecclesiastici in genere, occorre realizzare “un’accoglienza generosa e intelligente”; e che si deve tener presente “la preoccupazione di non alterare la loro finalità riducendoli a semplici beni di consumo turistico. Perciò si predispongano iniziative atte a soddisfare le legittime esigenze dei visitatori, redigendo e attuando itinerari iconologici in grado di aiutare una lettura e una fruizione che siano rispettose della specificità dei beni culturali ecclesiastici. (..) Per evitare eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche si prevedano

²⁶ L’apporto approvato dall’Osservatorio, intitolato *I turisti nelle chiese*, prevede, tra l’altro, che “a motivo del loro eminente significato ecclesiale l’ingresso nelle chiese cattedrali non potrà in alcun caso essere assoggettato al pagamento di *ticket*”. In realtà è notorio che vi sono cattedrali (ad esempio quella bellissima di Pisa) che hanno adottato il sistema dell’ingresso a pagamento.

²⁷ La tradizione protestante dell’ingresso a pagamento nelle chiese ha origine proprio nella limitata valenza liturgica e devozionale dell’edificio di culto. Se si parte dal presupposto che la dimensione liturgica dell’edificio di culto è assai ridotta, e che fuori di tale dimensione non c’è motivo perché i fedeli si intrattengano in chiesa, la logica del *ticket* è irresistibile. Ma si tratta di una prospettiva ecclesiale del tutto diversa rispetto alla tradizione cattolica e alla sua concezione del tempio.

adeguate limitazioni, coerenti con le finalità primarie del luogo sacro; siano sospese le visite durante le celebrazioni liturgiche e sia lasciato sempre uno spazio di rispetto attorno alla cappella del Santissimo Sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale”⁽²⁸⁾).

Questo mi sembra il punto centrale da ribadire. Le nostre chiese *non possono diventare semplici beni di consumo turistico*. Si deve quindi sottolineare l'importanza e la centralità di questa tematica, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Quantitativamente, se la prassi avviata e già affermata in alcuni luoghi, non venisse frenata e fatta regredire, potremmo correre il rischio in un futuro non molto lontano di vedere aperte soltanto le Chiese che non hanno valore storico-artistico, con una conseguente divisione classista tra edifici di culto. Ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, il problema che è venuto emergendo pone un interrogativo non eludibile. E' in gioco il concetto stesso di chiesa, ed edificio di culto, ed è in gioco il concetto di bene culturale di interesse religioso, sia dal punto di vista della Chiesa che dello Stato. L'etimo italiano riflette molto bene la concezione cattolica della chiesa quando la considera come la *casa del Signore*, aggiungendo che essa è sempre disponibile per chiunque voglia ricorrervi⁽²⁹⁾. Lo Stato, liberale, autoritario, o democratico che sia, ha sempre considerato la chiesa come un luogo da rispettare, preservare, agevolare in tutti i modi, proprio in quanto aperto al pubblico, per soddisfare i bisogni religiosi di chiunque.

5. Conclusioni

Come si può constatare, i problemi affrontati dall'Intesa del 2005 sono molteplici e gravosi. Si ha quasi l'impressione che si sia voluto colmare quel vuoto che si era venuto determinando con l'Intesa del 1996, proiettata prevalentemente su un piano procedurale e ricognitivo dei soggetti interessati e abilitati ad agire di concerto tra loro. Non soltanto l'obiettivo è apprezzabile, ma la notevole omogeneità che si riscontra oggi tra l'Intesa odierna e quella del 2000 su archivi e biblioteca rappresenta una ulteriore garanzia perché gli organismi competenti possano assolvere ai compiti che sono stati loro affidati.

Si deve, però, osservare che anche un testo che ha riscosso sin qui ampi consensi e apprezzamenti in sede dottrinale può considerarsi non esaustivo o definitivo per una materia come quella dei beni culturali. Basteranno qui due osservazioni per comprendere il carattere dinamico che inevitabilmente presenta l'accordo del 2005. La prima osservazione riguarda gli impegni della Conferenza Episcopale Italiana, e degli enti ecclesiastici, previsti dall'Intesa. Si tratta di impegni decisivi ai fini di una programmazione più convincente degli interventi di parte

²⁸ In *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, I, *Normativa canonica*, (a cura di M. Vismara Missiroli), Milano 1993, p. 267.

²⁹ Si rinvia, sul punto, alla *Lettera ai Vescovi*, inviata il 15 ottobre 1992 dalla Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa, nella quale si parla esplicitamente di integrazione tra formazione spirituale, liturgia, sensibilità estetica (in *Codice dei beni culturali*, cit. pp. 151 ss., in part. pp. 158-160).

ecclesiastica e statale. Tuttavia, ogni risultato raggiunto suggerirà necessariamente l'assolvimento di altri oneri ed impegni. Ad esempio l'opera di censimento delle chiese, e dei beni culturali delle diocesi, costituisce un presupposto per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 12 del Concordato e richiamate dall'Intesa. Ma la CEI stessa è già oggi consapevole che si tratta di un primo adempimento al quale devono seguirne degli altri, soprattutto da parte di quegli enti ecclesiastici (confraternite, Istituti religiosi, società di vita apostoliche, ecc.) che per il momento non sono stati direttamente coinvolti³⁰. In altri termini, una volta avviato il programma di inventariazione e catalogazione (la catalogazione è fase successiva rispetto a quella dell'inventario), questo non potrà che essere completato a livello nazionale e per tutti gli enti ecclesiastici esistenti.

In secondo luogo, il concetto stesso di *programmazione* che pure è divenuto parte integrante del *modus procedendi* dei competenti organi ecclesiastici e civili, non potrà non essere rivisto dal punto di vista qualitativo. Non potrà cioè non essere ridefinito prevedendo meccanismi programmatori sempre più precisi e impegnativi sui vari punti indicati in termini generali dall'Intesa del 2005 (inventariazione, catalogazione, sicurezza, fruibilità). Si potrà, ad esempio, riconoscere all'*Osservatorio centrale* un crescente ruolo propulsivo per decidere interventi di carattere nazionale, e per verificare il conseguimento degli obiettivi che di volta ci si è prefissi. E si potranno, soprattutto, indicare nuovi obiettivi con riferimento a raggruppamenti tipizzati di beni culturali ecclesiastici.

Va detto subito che una operazione del genere, che abbia ambizioni nazionali e di tipo generalista, non poteva essere inserita e precisata in una Intesa come quella del 2005: altrimenti si sarebbe scritto un libro dei sogni, anziché uno strumento operativo con finalità certe e individuabili. Proprio per questa ragione, è da prevedersi che man mano che gli obiettivi oggi indicati vengano raggiunti si porrà l'esigenza di individuarne degli altri, con l'aggiunta di disposizioni concordate per meglio armonizzare l'opera di parte ecclesiastica e di parte civile nel conseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 del Concordato. Si può quindi concludere che l'Intesa del 2005 rappresenta uno strumento positivo per realizzare oggi la collaborazione tra Stato e Chiesa in relazione alla salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali di interesse religioso, ma costituisce anche uno strumento flessibile e di passaggio per ulteriori accordi che si renderanno necessari quando si presenteranno problemi nuovi di carattere generale o più strettamente tecnico-operativo.

³⁰ Già gli *Orientamenti* della CEI del 1992 affermavano che “gli enti ecclesiastici, in particolare le parrocchie le case religiose, sono tenute dalla norme canoniche e da quelle civili a dotarsi di un inventario completo, che dovrà sempre essere anche fotografico, dei beni di loro pertinenza.